

TI_GERICHTE 38.2023.65 vom 12. Februar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.65

FR: TI_GERICHTE 38.2023.65 du 12 février 2024

IT: TI_GERICHTE 38.2023.65 del 12 febbraio 2024

Regeste

A ragione la Cassa ha sospeso ricorrente per 38 gg da diritto ID. Ella, rifiutando nuovo contratto di lavoro (adeguato) e ponendo quale condizione per continuazione della collaboraz. accettazione della sua controproposta, ha posto termine a rapporto di lavoro, senza assicurarsi prima occupaz. nuova

Erwägungen

E. 30

cpv. 1 lett. a LADI. 2.11. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata, essendo determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150). L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure ha rifiutato un'occupazione adeguata (lett. b). Ai sensi del cpv. 5 della medesima norma, invece, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è, dunque, limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti: " Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht, erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person oder eine objektive Gegebenheit (z.B. Befristung der Stelle) beschlagen. Auch ist das Gesamtverhalten der versicherten Person mit einzubeziehen, wozu beispielsweise eine bereits vor der Kündigung begonnene Stellensuche zählen kann (vgl. Urteil 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4). Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch

dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz.866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4; 8C_2/2012 vom 14. Juni 2012 E. 3.2.)” (cfr. STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3.1. 2.12. La Cassa ha inflitto all’assicurata una penalità di 50 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.), poi ridotta a 38 giorni con la decisione su opposizione (cfr. doc. A; consid. 1.4.), motivando come segue: (...) preso atti degli ulteriori elementi di giudizio emersi in occasione della procedura su opposizione, pur continuando come detto a ritenere grave la colpa della signora RI 1, la Cassa considera che alle aggravanti di cui s’è ormai diffusamente discusso (sostanzialmente, il rifiuto di un’occupazione adeguata di durata indeterminata) e che hanno portato a sospendere il diritto a prestazioni per 50 indennità, vadano contrapposte alcune attenuanti: le citate incomprensioni relative alle ore di impiego "garantite" rispettivamente al pagamento del salario, così come le previste clausole contrattuali per "non (...) creare disparità di trattamento con gli altri dipendenti” (pensiamo in primis al previsto periodo di prova), ciò nonostante l’offerta del dicembre 2022 già desse prova dell’apprezzamento della dipendente (cfr. anche certificato di lavoro datato 19 gennaio 2023), possono intatti - non giustificare, ma - attenuare la gravità delle scelte dell’assicurata. (...)” (Doc. A pag.8) In concreto, tutto ben ponderato, la sanzione di 38 giorni applicata all’insorgente si rivela proporzionata alla gravità della colpa, in considerazione in particolare dello stipendio proposto comunque elevato (fr. 108'160.-- per un impiego all’80%, pari a fr. 9'013.-- al mese comprensivi della tredicesima; cfr. consid. 2.9.). In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 38 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). 2.13. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 25 ottobre 2023 impugnata deve essere confermata. 2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 20232 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.